

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 1,19 ECU per 100 kg netti.

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di limoni freschi (sottovoce ex 08.02 C (0805 30 10) della tariffa doganale comune), originari della Spagna, ad eccezione delle isole Canarie,

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1987.

Il regolamento (CEE) n. 3745/87 è abrogato alla stessa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*